

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# C 60



Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni e informazioni

54° anno  
25 febbraio 2011

---

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
------------------------------	----------	--------

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

PARERI

**Banca centrale europea**

2011/C 60/01	Parere della Banca centrale europea, dell'11 febbraio 2011, su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco (CON/2011/8) .....	1
--------------	--	---

---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

**Commissione europea**

2011/C 60/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	3
2011/C 60/03	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni <sup>(1)</sup> .....	7

**IT**

Prezzo:  
3 EUR

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario ( <i>segue</i> )	Pagina
2011/C 60/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6071 — Ineos/Ineos Nova) <sup>(1)</sup> .....	9
2011/C 60/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power) <sup>(1)</sup> .....	9

---

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

###### **Consiglio**

2011/C 60/06	Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale .....	10
--------------	---	----


###### **Commissione europea**

2011/C 60/07	Tassi di cambio dell'euro .....	11
--------------	---------------------------------	----

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2011/C 60/08	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 .....	12
2011/C 60/09	Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 .....	15

---



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

## PARERI

## BANCA CENTRALE EUROPEA

## PARERE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

dell'11 febbraio 2011

su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato di Monaco

(CON/2011/8)

(2011/C 60/01)

**Introduzione e base giuridica**

Il 9 febbraio 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Consiglio dell'Unione europea una richiesta di parere su una raccomandazione per la decisione del Consiglio che definisce le modalità di rinegoziazione della convenzione monetaria con il Principato <sup>(1)</sup> di Monaco (di seguito la «proposta di decisione»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù dell'articolo 219, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

**Osservazioni di carattere generale**

La BCE accoglie con favore la proposta di decisione, che più di dieci anni dopo l'introduzione dell'euro intende modificare la convenzione monetaria con il Principato di Monaco per garantire una maggiore coerenza nelle relazioni tra l'Unione e i paesi terzi.

In particolare, la BCE guarda con favore al nuovo metodo rivisto per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro per Monaco, e alla fissazione all'80 % della proporzione minima delle monete in euro monegasche da introdurre in circolazione al loro valore facciale.

La BCE rileva, tuttavia, che la formulazione del testo utilizzata nella proposta di decisione — e di conseguenza anche nella convenzione monetaria — dovrebbe essere adattata in considerazione degli sviluppi legislativi.

Laddove la BCE raccomandi che la proposta di decisione sia modificata, proposte redazionali specifiche sono contenute a tal fine nell'allegato ed accompagnate da note esplicative.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 febbraio 2011.

*Il vicepresidente della BCE*

Vítor CONSTÂNCIO

---

<sup>(1)</sup> COM(2011) 23 definitivo.

## ALLEGATO

## Proposte redazionali

Testo proposto dalla Commissione	Modifiche proposte dalla BCE <sup>(1)</sup>
<b>Modifica n. 1</b>	
Articolo 2 a)	
«a) la convenzione è conclusa tra l'Unione, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea, e il Principato di Monaco.»	«a) la convenzione è conclusa tra l'Unione, rappresentata dalla Repubblica francese e dalla Commissione europea, <b>in stretta concertazione con la BCE</b> , e il Principato di Monaco.»

## Nota esplicativa

Poiché uno degli obiettivi della rinegoziazione della convenzione con Monaco è quello di garantire una maggiore coerenza con le altre convenzioni monetarie, la BCE suggerisce di utilizzare la stessa formulazione del testo utilizzata nella convenzione monetaria con lo Stato della Città del Vaticano [firmata il 17 dicembre 2009 <sup>(2)</sup>] con riferimento al ruolo della BCE. Peraltro, la formulazione del testo proposta è coerente con l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione <sup>(3)</sup>, il quale dispone che la Commissione coopera con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali in stretta concertazione con la Banca centrale europea.

**Modifica n. 2**

## Articolo 2 b)

«b) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro del Principato è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete del Principato siano oggetto di un'eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell'anno n-1 per il numero di abitanti del Principato. Fatta salva l'emissione di monete da collezione, la convenzione fissa ad 80 % la proporzione minima delle monete in euro del Principato da introdurre al loro valore facciale.»	«b) il metodo per calcolare i massimali di emissione delle monete in euro <del>del Principato Monaco</del> <b>monegasche</b> è rivisto. Il nuovo massimale è calcolato con un metodo che prevede una parte fissa intesa ad evitare, soddisfacendo la domanda del mercato del collezionismo, che le monete <del>del Principato</del> <b>monegasche</b> siano oggetto di un'eccessiva speculazione numismatica, e una parte variabile, calcolata moltiplicando la media delle monete pro capite emesse in Francia nell'anno n-1 per il numero di abitanti del Principato. Fatta salva l'emissione di monete da collezione, la convenzione fissa <del>ad</del> <b>80 % delle monete emesse ogni anno</b> la proporzione minima delle monete in euro <del>del Principato</del> <b>monegasche</b> da <del>introdurre</del> <b>mettere in circolazione</b> al loro valore facciale.»
--	--

## Nota esplicativa

La BCE ritiene sia importante utilizzare nel mandato e conseguentemente nella stessa convenzione monetaria una terminologia precisa in termini di diritto monetario. Più specificatamente, occorre debitamente riflettere le conclusioni della relazione redatta dal gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti dei ministeri delle Finanze e delle banche centrali nazionali dell'area dell'euro (il gruppo di lavoro sul corso legale dell'euro, «Euro legal tender working group») distinguendo tra messa in circolazione <sup>(4)</sup> ed emissione <sup>(5)</sup> delle monete in euro.

<sup>(1)</sup> Il grassetto nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di aggiungere. Il carattere barrato nel corpo del testo indica le parti di testo che la BCE propone di eliminare.

<sup>(2)</sup> GU C 28 del 4.2.2010, pag. 13.

<sup>(3)</sup> GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6.

<sup>(4)</sup> La messa in circolazione è un'attività meramente operativa e con carattere di materialità, che può essere delegata ad un agente.

<sup>(5)</sup> L'emissione in senso ampio, comprensiva della messa in circolazione e della iscrizione a bilancio dell'autorità emittente, è un atto pubblico d'autorità, che non può essere delegato a terzi.

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

## Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE

## Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 60/02)

Data di adozione della decisione	25.3.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 72/10
Stato membro	Austria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Fonds zu Förderung des privaten Rundfunks
Base giuridica	Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-Gesetz); Richtlinien des Fonds zur Förderung des privaten Rundfunks
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 15 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 57,5 Mio EUR
Intensità	55 %
Durata	1.7.2010-31.12.2014
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH Mariahilferstraße 77-79 1060 Wien ÖSTERREICH
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	25.3.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 73/10
Stato membro	Austria
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Fonds zu Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks
Base giuridica	Bundesgesetz über die Einrichtung einer Kommunikationsbehörde Austria („KommAustria“) und eines Bundeskommunikationssenates (KommAustria-Gesetz); Richtlinien des Fonds zur Förderung des nichtkommerziellen Rundfunks
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 3 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 11,5 Mio EUR
Intensità	90 %
Durata	1.7.2010-31.12.2014
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH Mariahilferstraße 77-79 1060 Wien ÖSTERREICH
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	20.7.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 196/10
Stato membro	Estonia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Eesti lairibühenduste arendamiseks esialgse nimega Estonian Wideband Infrastructure Network (ESTWIN)

Base giuridica	Infoühiskonna edendamise meetme tingimused avatud taotlemise alusel
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 350 Mio EEK
Intensità	100 %
Durata	Fino al 31.12.2011
Settore economico	Poste e telecomunicazioni
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Estonian Informatics Centre Rävala 5 15169 Tallinn EESTI/ESTONIA  Enterprise Estonia Lasnamäe 2 11412 Tallinn EESTI/ESTONIA  Agricultural Registers and Information Board (ARIB) Narva mnt 3 51009 Tartu EESTI/ESTONIA
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	26.1.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 343/10
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Reti di impresa
Base giuridica	Articolo 42 legge 122/2010
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Innovazione
Forma dell'aiuto	Agevolazione fiscale
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 20 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 48 Mio EUR
Intensità	Misura che non costituisce aiuto
Durata	31.7.2010-31.12.2013

Settore economico	Tutti i settori
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	—
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	21.12.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	NN 50/10
Stato membro	Irlanda
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Second emergency recapitalisation in favour of INBS
Base giuridica	The Credit Institutions (Financial Support) Act 2008
Tipo di misura	Aiuto individuale
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale
Dotazione di bilancio	Importo totale dell'aiuto previsto 2 700 Mio EUR
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Intermediazione finanziaria
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Irish Minister of Finance
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:  
[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

**Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 del TFUE****Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 60/03)

Data di adozione della decisione	12.10.2010
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 97/10
Stato membro	Francia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Mesure de réduction du coût d'usage de la musique en ligne
Base giuridica	Projet de décret relatif à la «Carte musique»
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Sviluppo settoriale
Forma dell'aiuto	Transazioni non a condizioni di mercato
Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 25 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 75 Mio EUR
Intensità	50 %
Durata	Fino al 25.10.2012
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministère de la Culture et de la communication 3 rue de Valois 75033 Paris Cedex 01 FRANCE
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

Data di adozione della decisione	11.1.2011
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	N 498/10
Stato membro	Italia
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Film production in South Tyrol
Base giuridica	Legge provinciale n. 66/2010
Tipo di misura	Regime
Obiettivo	Cultura
Forma dell'aiuto	Sovvenzione a fondo perduto

Dotazione di bilancio	Spesa annua prevista 5 Mio EUR Importo totale dell'aiuto previsto 15 Mio EUR
Intensità	80 %
Durata	1.1.2011-31.12.2013
Settore economico	Media
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Provincia autonoma di Bolzano
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

[http://ec.europa.eu/community\\_law/state\\_aids/state\\_aids\\_texts\\_it.htm](http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_it.htm)

—————

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.6071 — Ineos/Ineos Nova)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 60/04)

In data 16 febbraio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M6071. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata****(Caso COMP/M.5978 — GDF Suez/International Power)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 60/05)

In data 26 gennaio 2011 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32011M5978. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2010

**relativa alla nomina e sostituzione di membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale**

(2011/C 60/06)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale, in particolare l'articolo 4 <sup>(1)</sup>,

vista la candidatura presentata al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori,

viste le candidature presentate al Consiglio dalla Commissione nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione del 14 settembre 2009 <sup>(2)</sup>, il Consiglio ha nominato i membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per il periodo dal 18 settembre 2009 al 17 settembre 2012.
- (2) Un posto di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei lavoratori si è reso vacante a seguito delle dimissioni di Zygmunt CYBULSKI.
- (3) Due posti di membro del consiglio di direzione del Centro nella categoria dei rappresentanti dei datori di lavoro si sono resi vacanti a seguito delle dimissioni di Galia BOZHANOVA (BG) e di Jan Willem van den BRAAK (NL),

DECIDE:

*Articolo unico*

Le persone seguenti sono nominate membri del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale per la restante durata del mandato, ossia fino al 17 settembre 2012:

**RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI:**

POLONIA: Gertruda WIECZOREK

OPZZ/Warszawa

**RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO:**

BULGARIA: Daniela SIMIDCHIEVA

Businesseurope

PAESI BASSI: G.A.M. van der GRIND

Businesseurope

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2010.

*Per il Consiglio*  
*La presidente*  
J. SCHAUVLIEGE

<sup>(1)</sup> GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 226 del 19.9.2009, pag. 2.

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

24 febbraio 2011

(2011/C 60/07)

## 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3773	AUD	dollari australiani	1,3682
JPY	yen giapponesi	112,69	CAD	dollari canadesi	1,3550
DKK	corone danesi	7,4547	HKD	dollari di Hong Kong	10,7370
GBP	sterline inglesi	0,85130	NZD	dollari neozelandesi	1,8450
SEK	corone svedesi	8,7985	SGD	dollari di Singapore	1,7606
CHF	franchi svizzeri	1,2748	KRW	won sudcoreani	1 563,18
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	9,7389
NOK	corone norvegesi	7,7190	CNY	renminbi Yuan cinese	9,0551
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,4225
CZK	corone ceche	24,529	IDR	rupia indonesiana	12 219,39
HUF	forini ungheresi	273,40	MYR	ringgit malese	4,2152
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	60,318
LVL	lats lettoni	0,7037	RUB	rublo russo	40,0115
PLN	zloty polacchi	3,9975	THB	baht thailandese	42,159
RON	leu rumeni	4,2320	BRL	real brasiliano	2,2979
TRY	lire turche	2,2132	MXN	peso messicano	16,7989
			INR	rupia indiana	62,6230

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001**

(2011/C 60/08)

**Aiuto n.:** XA 194/10

**Stato membro:** Germania

**Regione:** Baviera

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Förderung der Tierzucht Nr. 7824-L

**Base giuridica:**

Bayerisches Tierzuchtgesetz (BayTierZG);

Richtlinie des Bayer. Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten für die Förderung der Tierzucht Nr. 7824-L

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 0,7 milioni di EUR per promuovere le associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 2, e 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

**Intensità massima di aiuti:** Fino al 50 %

**Data di applicazione:** Approvazione annua, previa autorizzazione/esonero dell'aiuto da parte della Commissione europea.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:** Il finanziamento mira a consentire alle associazioni di allevatori riconosciute ufficialmente di effettuare attività zootecniche di interesse generale e di offrire servizi in materia.

**Settore economico:** Aziende agricole

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)  
Abteilung Förderwesen und Fachrecht  
Menzinger Str. 54  
80638 München  
DEUTSCHLAND

**Sito web:**

[http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili\\_tierzucht.pdf](http://www.stmelf.bayern.de/agrarpolitik/programme/26373/rili_tierzucht.pdf)

**Altre informazioni:** —

**Aiuto n.:** XA 199/10

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Veneto

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Interventi integrati a supporto delle imprese venete — Politiche attive per il contrasto alla crisi — Linea 3 — II fase — Alte professionalità.

**Base giuridica:**

L.R. n. 10/90 «Ordinamento del sistema della formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro».

DGR n. 1566 del 26 maggio 2009 «Politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale».

DGR n. 1568 dell'8 giugno 2010 della Regione del Veneto e DDR n. 1357 dell'8 ottobre 2010.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 139 997,50 EUR

**Intensità massima di aiuti:** 100 %

**Data di applicazione:** A partire dalla data di pubblicazione del numero di registro della richiesta di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** 31 dicembre 2013

**Obiettivo dell'aiuto:** Assistenza tecnica [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006]

**Settore economico:** Agricoltura, Silvicultura, Pesca

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Regione del Veneto  
Palazzo Balbi  
Dorsoduro 3901  
30123 Venezia VE  
ITALIA

Tel. +39 412795030  
Fax +39 412795085  
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

**Sito web:**

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Modulistica+FSE+Formazione+2007-2013.htm>

**Altre informazioni:**

Per informazioni:

Direzione Regionale Formazione  
Fondamenta S. Lucia  
Cannaregio 23  
30121 Venezia VE  
ITALIA

Tel. +39 412795029 / 5030  
Fax +39 412795085  
E-mail: dir.formazione@regione.veneto.it

**Aiuto n.:** XA 200/10

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Campania, Lazio, Piemonte, Sicilia

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Contributi per la realizzazione di progetti o programmi di attività proposti da Organismi della filiera del settore corilicolo volti al miglioramento della qualità del prodotto e alle iniziative di marketing, valorizzazione e promozione dei territori vocati alla coltivazione della nocciola: Campania, Lazio, Piemonte e Sicilia.

**Base giuridica:**

- Decreto ministeriale n. 0017188 del 4 novembre 2010 recante determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di attività di ricerca, sviluppo e valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore corilicolo,
- Articolo 12 — L. 241/90: criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari,
- Legge 7/3/03, n. 38: disposizioni in materia di agricoltura,
- D.lgs 18/5/01, n. 228: orientamento e modernizzazione del settore agricolo,
- D.lgs 27/5/05, n. 102: regolazione del mercato agroalimentare,

— DPCM 5/8/05: disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera e successivo D.M. 1872 del 27 ottobre 2005,

— D.M. 10013 del 1° luglio 2009: criteri e modalità per la concessione di aiuti alle Unioni nazionali e alle forme associate riconosciute,

— Comma 1084 — L. 296/06 (finanziaria 2007),

— Legge 22/12/08, n. 204: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011,

— Legge 30/12/08, n. 303: dotazione finanziaria per l'attuazione dei piani nazionali di settore,

— Piano del settore Corilicolo 2010-2012.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 1 800 000 EUR

**Intensità massima di aiuti:** 100 %

**Data di applicazione:** Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** L'aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013.

**Obiettivo dell'aiuto:**

Promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Agricoltura — Settore corilicolo

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale  
Via XX Settembre 20  
00187 Roma RM  
ITALIA

**Sito web:**

<http://www.politicheagricole.gov.it>

<http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default.htm>

<http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Corilicolo/default.htm>

**Altre informazioni:**

Si precisa che il decreto ministeriale n. 0017188 del 4 novembre 2010 sarà pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulle pagine sopra indicate, non appena sarà stato registrato dalla Corte dei Conti. Ai fini della normativa nazionale, infatti, tale provvedimento, una volta registrato, entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* e, pertanto, l'eventuale pubblicazione sul sito Internet di questo Ministero prima dell'avvenuta registrazione rischierebbe di ingenerare confusione tra i potenziali beneficiari.

Le Autorità italiane si impegnano a non modificare la base giuridica dell'aiuto allegata alla presente lettera e a pubblicarla sul sito sopra indicato, con il numero registrazione della domanda di esenzione assegnato dalla Commissione europea, non appena sarà stata registrata, secondo le procedure amministrative vigenti.

**Aiuto n.:** XA 205/10

**Stato membro:** Italia

**Regione:** Tutto il territorio nazionale

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Determinazione dei criteri e delle modalità per la realizzazione di progetti o programmi di per lo sviluppo e la valorizzazione della qualità e dell'innovazione di processo, nonché per la concessione dei relativi contributi concernenti la filiera del settore florovivaistico.

**Base giuridica:**

Decreto ministeriale n. 18227 del 23 novembre 2010.

Legge n. 38/03.

Decreto legislativo n. 228/2001.

Decreto legislativo n. 102/2005.

DPCM. del 5 agosto 2005, recante disposizioni per la costituzione dei tavoli di filiera.

Decreto ministeriale del 27 ottobre 2005, n. 1872, recante disposizioni sui tavoli di filiera.

DPCM dell'8 novembre 2005, recante disposizioni per la costituzione del tavolo di filiera florovivaistico.

Decreto ministeriale n. 121 del 24 febbraio 2006, concernente l'istituzione del tavolo di filiera florovivaistico.

Decreto ministeriale n. 10013 del 1° luglio 2009, riguardante criteri e modalità per la concessione di aiuti alle Unioni.

Piano di settore florovivaistico.

Verbale tavolo di filiera florovivaistica del 6 luglio 2010.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 1 000 000 EUR

**Intensità massima di aiuti:** 100 %

**Data di applicazione:** Il regime entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** L'aiuto sarà concesso fino al 31 dicembre 2013.

**Obiettivo dell'aiuto:**

Promozione della produzione di prodotti agricoli di qualità [articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

Prestazioni di assistenza tecnica nel settore agricolo [articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006].

**Settore economico:** Agricoltura — Settore florovivaistico

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  
Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale  
Via XX Settembre 20  
00187 Roma RM  
ITALIA

**Sito web:**

<http://www.politicheagricole.it/ConcorsiGare/default.htm>

<http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/Florovivaismo/default.htm>

**Altre informazioni:**

Si precisa che il decreto ministeriale di cui alla presente comunicazione sarà pubblicato sul sito web del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sulle pagine sopra indicate, non appena sarà stato registrato dalla Corte dei Conti.

Ai fini della normativa nazionale, infatti, tale provvedimento, una volta registrato, entrerà in vigore a far data dalla pubblicazione dello stesso sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* e, pertanto, l'eventuale pubblicazione sul sito Internet di questo Ministero prima dell'avvenuta registrazione rischierebbe di ingenerare confusione tra i potenziali beneficiari.

Le Autorità italiane si impegnano a non modificare la base giuridica dell'aiuto allegata alla presente comunicazione e a pubblicarla sul sito sopra indicato, con il numero registrazione della domanda di esenzione assegnato dalla Commissione europea, non appena sarà stata registrata, secondo le procedure amministrative vigenti.

**Informazioni comunicate dagli Stati membri sugli aiuti di Stato concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001**

(2011/C 60/09)

**Aiuto n.:** XA 68/10.

**Stato membro:** Spagna.

**Regione:** Comunità autonoma delle Canarie.

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal en el Archipiélago los días 15 a 18 de febrero de 2010, previstas en el artículo 6, del Decreto n.º 21/2010, a excepción de las relativas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras (apartado 4 del artículo 6) que se acogen al Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de «mínimis».

**Base giuridica:**

— artículo 6 del Decreto Territorial n.º 21/2010, de 25 de febrero, de ayudas y medidas urgentes y de carácter excepcional para reparar los daños producidos por el temporal en el Archipiélago los días 15 a 18 de febrero de 2010 (B.O.C. n.º 43 de 3 de marzo de 2010), a excepción de las destinadas a la reparación de daños en infraestructuras de industrialización y comercialización de productos agrícolas de las entidades comercializadoras que se acogen como ya se ha señalado al Reglamento (CE) n.º 1998/2006, de «mínimis».

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Cinquecentomila euro (500 000 EUR).

**Intensità massima di aiuti:**

Ai sensi dell'articolo 6 del predetto Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, l'intensità degli aiuti potrà essere pari al 90 % dei danni subiti.

Nel caso delle perdite di produzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, l'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 % [90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005], della riduzione degli introiti derivati dalla vendita del prodotto, a causa delle avversità atmosferiche, e sarà calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 11, paragrafi 2, 3, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Nel caso di danni a strumenti di produzione e infrastrutture nel settore agricolo, di cui all'articolo 6, comma 4, del Decreto n. 21/2010, del 4 febbraio 2010, l'ammontare del danno sarà calcolato applicando la prescrizione dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione. L'ammontare del danno sarà calcolato applicando la percentuale del danno valutato al costo approvato dalla DG Agricoltura in base alle modalità predisposte in tal senso. Tale percentuale sarà definita mediante una relazione dei danni subiti dal servizio corrispondente del Consiglio insulare competente in materia, purché in ogni caso non superi la differenza tra l'ammontare del danno causato e l'importo di altri aiuti o indennizzi dichiarati compatibili o complementari che, per le stesse ragioni, potranno essere concessi da altre amministrazioni, enti pubblici, nazionali o internazionali, o da qualsiasi ente finanziato con fondi pubblici o privati, o che siano versati in base a polizze di assicurazione.

Tale compensazione sarà tuttavia ridotta al 50 % nel caso in cui l'agricoltore o l'imprenditore agricolo non abbia sottoscritto una polizza assicurativa per assicurare almeno il 50 % della produzione media annuale, in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli.

La percentuale del finanziamento degli aiuti potrà quindi essere ridotta per tutti i richiedenti fino all'esaurimento dei finanziamenti disponibili, qualora l'aiuto dovesse rivelarsi insufficiente per soddisfare tutte le richieste.

**Data di applicazione:** A partire dal ricevimento della ricevuta di ritorno e del numero identificativo della misura e successivamente alla relativa pubblicazione sul portale internet della Commissione in applicazione dell'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, conformemente alla nona disposizione integrativa del decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, che definisce una condizione sospensiva degli aiuti disciplinati dall'articolo 6 del predetto decreto, fatti salvi quelli destinati a compensare i danni alle infrastrutture di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli delle imprese di commercializzazione (articolo 6, paragrafo 5, del decreto n. 167/2009) ammissibili ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2010 o fino all'esaurimento dei fondi destinati a finanziare l'aiuto in oggetto (500 000 EUR).

**Obiettivo dell'aiuto:**

Gli obiettivi previsti sono quelli fissati dal Decreto n. 21/2010 e conformi al disposto dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

*«Articolo 11***Aiuti corrispondenti alle perdite dovute ad avversità atmosferiche**

1. Gli aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le perdite di piante o animali o edifici delle aziende causate dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2-6, 9 e 10 del presente articolo per quanto riguarda le piante e gli animali e ai paragrafi 3-8 e 10 del presente articolo per quanto riguarda i fabbricati aziendali.

2. L'intensità lorda degli aiuti non deve superare l'80 %, e il 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento, della riduzione del reddito proveniente dalla vendita dei prodotti causata dalle avversità atmosferiche. La riduzione di reddito è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno;
- b) dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti (o dalla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata) per il prezzo medio di vendita ottenuto.

Gli importi considerati ammissibili agli aiuti possono essere maggiorati dell'importo corrispondente ad altri costi specificamente sostenuti dall'agricoltore impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

3. Dall'importo massimo dei costi ammessi a beneficiare degli aiuti a norma del paragrafo 1 devono essere dedotti:

- a) importi percepiti nell'ambito di regimi assicurativi; e
- b) i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

4. Il calcolo delle perdite deve essere effettuato a livello delle singole aziende.

5. Gli aiuti devono essere pagati direttamente all'agricoltore interessato o a un'organizzazione di produttori di cui l'agricoltore è socio. Se l'aiuto è pagato a un'organizzazione di produttori, il suo importo non può superare l'importo che potrebbe essere versato all'agricoltore.

6. La compensazione dei danni ai fabbricati e alle attrezzature delle aziende agricole causati dalle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali non deve superare un'intensità lorda degli aiuti dell'80 % e del 90 % nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso regolamento.

7. L'evento atmosferico assimilabile ad una calamità naturale deve essere formalmente riconosciuto dalle autorità pubbliche.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2010 la compensazione offerta deve essere ridotta del 50 %, salvo quando sia concessa ad agricoltori che abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 % della loro produzione media annua o del reddito legato alla produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti nello Stato membro o nella regione di cui trattasi.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2011 gli aiuti per le perdite dovute alla siccità possono essere versati esclusivamente dagli Stati membri che abbiano dato piena applicazione all'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15) nel settore agricolo e garantiscano il recupero dei costi dei servizi idrici forniti all'agricoltura attraverso la riscossione di un adeguato contributo a carico del settore.

10. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi della spesa o della perdita. Gli aiuti essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite.»

Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto n. 21/2010, del 25 febbraio 2010, si sovvenziona quanto segue:

- 1) compensazione dei danni causati alle produzioni agricole e zootecniche:
  - a) le perdite registrate nelle produzioni agricole e zootecniche per le quali, alla data del sinistro, non ha ancora avuto inizio il periodo d'applicazione dell'assicurazione corrispondente, a condizione che tale assicurazione sia stata sottoscritta nella campagna precedente;
  - b) i danni non coperti dal piano di assicurazioni agricole combinate per le produzioni agricole e zootecniche che, alla data del sinistro, erano coperte da una polizza assicurativa nell'ambito di detto piano;
  - c) i danni subiti dalle produzioni agricole e zootecniche che non rientrano nel piano di assicurazioni agricole combinate in vigore, salvo se garantite da un'altra modalità assicurativa.

L'importo dell'indennizzo da corrispondere per le produzioni agricole è calcolato sulla base di una stima delle perdite in relazione alla produzione prevista per la campagna in corso. A tal fine si tiene conto per quanto possibile delle condizioni e procedure stabilite dal sistema di assicurazioni agricole.

Gli aiuti previsti per le produzioni agricole e zootecniche sono destinati ai titolari delle aziende agricole che hanno subito perdite pari o superiori al 30 % della produzione;

- 2) gli aiuti possono essere concessi anche per compensare i danni alle strutture e ai mezzi di produzione delle aziende agricole e zootecniche, così come per sostituire i capi perduti non coperti da assicurazione. In caso di sostituzione dei capi perduti, la compensazione non potrà superare l'80 % (il 90 % nelle zone svantaggiate) del valore di mercato del capo, tenuto in considerazione quanto disposto nell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1857/2006.

**Settore economico:**

- Per la produzione zootecnica: caprini, avicunicoli e apicoltura,
- Per la produzione vegetale: frutta di clima temperato, frutta subtropicale (banana, papaya, avocado ...), prodotti della vite, ortaggi (patate) e piante ornamentali.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación  
(Dirección General de Agricultura)  
Avda. José Manuel Guimerá, 10  
Edificio de Servicios Múltiples II, Planta 3ª  
38071 Santa Cruz de Tenerife  
ESPAÑA

**Sito web:**

[http://www.gobcan.es/agricultura/otros/reglamento\\_CE\\_pynes.htm](http://www.gobcan.es/agricultura/otros/reglamento_CE_pynes.htm)

**Altre informazioni:** —

**Aiuto n.:** XA 131/10.

**Stato membro:** Regno di Spagna.

**Regione:** Comunidad Autónoma de Canarias.

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.

**Base giuridica:** Proyecto de Orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas al fomento de la lucha integrada contra plagas y enfermedades en los cultivos agrícolas.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 1 000 000,00 EUR.

**Intensità massima di aiuti:** Conformemente a quanto disposto dall'articolo 5 del predetto Proyecto de Orden, l'ammontare

della sovvenzione nel bilancio approvato dalla Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación non sarà superiore al 100 % e non inferiore al 35 % delle retribuzioni salariali del personale tecnico impiegato, con un massimale pari a 15 000 EUR per ciascun tecnico.

**Data di applicazione:** A partire dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione prevista dal regolamento (CE) n. 1857/2006 sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 2013.

**Obiettivo dell'aiuto:**

Aiuti destinati a compensare gli agricoltori per le spese sostenute per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed epizootie o infestazioni parassitarie, delle spese per controlli sanitari, test e altre analisi, per l'acquisto e la somministrazione di vaccini e medicinali e prodotti fitosanitari, delle spese per l'abbattimento e la distruzione di animali e per la distruzione di colture. Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006:

- 1) l'obiettivo è definire le norme volte a disciplinare la concessione delle sovvenzioni destinate alla promozione della lotta integrata contro i parassiti e le malattie delle colture agricole;
- 2) l'attività sovvenzionata consiste nell'esecuzione, da parte delle Agrupaciones de Defensa Vegetal, di misure fitosanitarie con l'ausilio di tecniche di lotta integrata nelle colture agricole per prevenire ed eradicare i parassiti e le fitopatie.

Sono considerate spese ammissibili le retribuzioni corrisposte al personale tecnico addetto all'esecuzione dei programmi di lotta integrata ai parassiti nel corso dell'anno solare della misura;

I programmi di lotta integrata consisteranno nella realizzazione di analisi e di eradicazione, nonché nell'applicazione di prodotti fitosanitari adeguati e la distruzione delle colture, se del caso.

- 3) conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1857/2006, del 15 dicembre 2006, summenzionato, gli aiuti in questione non possono essere erogati sotto forma di pagamenti diretti in denaro ma saranno concessi ai produttori beneficiari sotto forma di servizi sovvenzionati.

**Settore economico:** Conformemente a quanto disposto dall'articolo 4 del proyecto de Orden, beneficiari del pagamento diretto delle sovvenzioni saranno le Agrupaciones de Defensa Vegetal riconosciute dalla Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación e iscritte nel Registro de Agrupaciones de Defensa Vegetal anteriormente alla presentazione della domanda, ai sensi del decreto n. 221/2008, del 18 novembre 2008 (B.O.C n° 239, de 28 de noviembre de 2008).

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente  
(Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural)  
Avda. José Manuel Guimerá, 8  
Edificio Usos Múltiples II, Planta 3ª  
38071 Santa Cruz de Tenerife  
ESPAÑA

**Sito web:**

[http://www.gobcan.es/agricultura/doc/otros/Reglamento\\_CE\\_1857\\_2006/modificacion\\_orden\\_30\\_junio.pdf](http://www.gobcan.es/agricultura/doc/otros/Reglamento_CE_1857_2006/modificacion_orden_30_junio.pdf)

**Altre informazioni:**

Las Palmas de Gran Canaria, 2010.

*Director General de Asuntos Económicos con la Unión Europea*

**Aiuto n.:** XA 170/10.

**Stato membro:** Francia.

**Regione:** Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM).

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aides en faveur du secteur de l'élevage dans les départements d'Outre-mer (DOM).

**Base giuridica:**

— Articles L 621-1 à L 621-11, articles R 621-1 à R 621-43 et articles R 684-1 à R 684-12 du code rural,

— Articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione,

— Projet de décision du directeur de l'Odeadom.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 380 000 EUR,

**Intensità massima di aiuti:**

— fino al 100 % per gli aiuti alle spese amministrative connesse all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici,

— fino al 70 % per gli aiuti a copertura dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame,

— fino al 40 % per gli aiuti agli investimenti relativi all'introduzione nelle aziende di tecniche o metodi di selezione innovativi.

**Data di applicazione:** Dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2013 e fino al 31 dicembre 2011 per gli aiuti agli investimenti concernenti l'introduzione nelle aziende di tecniche o metodi di selezione innovativi.

**Obiettivo dell'aiuto:**

Si tratta di aiuti a favore del settore dell'allevamento nei dipartimenti d'Oltremare, finanziati tramite il bilancio dell'Office de développement de l'économie agricole des départements d'Outre-mer (Odeadom). L'aiuto non può essere cumulato con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI France.

L'obiettivo degli aiuti sarà:

— il miglioramento genetico del bestiame mediante l'utilizzazione di tecniche riproduttive innovative (trasferimento di embrioni, introduzione nelle aziende di tecniche o di metodi di selezione innovativi),

— la costituzione, lo sviluppo e la tenuta dei libri genealogici di razze locali,

— i test effettuati per determinare la qualità genetica o la resa del bestiame (controllo della resa, test di resistenza alla dermatofiosi ...).

L'aiuto riguarderà le azioni di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione.

Conformemente all'articolo 16, punto 3, non sarà erogato alcun aiuto agli allevatori.

**Settore economico:** Settore dei ruminanti e della produzione intensiva.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

ODEADOM  
12 rue Henri Rol-Tanguy  
TSA 60006  
93555 Montreuil Cedex  
FRANCE

**Sito web:**

<http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/09/100817-elevage-bis.pdf>

**Altre informazioni:** Il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 109/08 con un bilancio annuale più adatto alle esigenze dei produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare.

**Aiuto n.:** XA 172/10.

**Stato membro:** Francia.

**Regione:** Départements d'Outre-mer (DOM).

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Aides aux investissements dans les exploitations agricoles des départements d'Outre-mer (DOM).

**Base giuridica:**

- articles L621-1 à L621-11, articles R621-1 à R621-43 et articles R684-1 à R684-12 du code rural,
- articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione,
- projet de décision du directeur de l'Odeadom.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** 1 650 000 EUR.

**Intensità massima di aiuti:** Fino al 75 % degli investimenti ammissibili.

**Data di applicazione:** Dall'arrivo dell'avviso di ricevimento della Commissione.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** Fino al 31 dicembre 2013.

**Obiettivo dell'aiuto:**

Si tratta di aiuti agli investimenti nel settore agricolo a favore dei dipartimenti d'oltremare, finanziati tramite il bilancio dell'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer (Odeadom). Gli aiuti non possono essere cumulati con eventuali aiuti dello stesso tipo finanziati dal programma POSEI France.

L'obiettivo dell'aiuto nel settore degli ortofrutticoli dei DOM è assicurare il regolare approvvigionamento del mercato locale grazie allo sviluppo di produzioni adeguate per quantità e qualità nonché diversificare le colture fuori stagione. Si intende altresì migliorare la competitività dei prodotti destinati all'esportazione per il settore delle piante utilizzate in profumeria e delle piante aromatiche.

Nel settore delle filiere animali, tra gli obiettivi degli aiuti figurano l'aumento delle risorse foraggere, lo sviluppo delle produzioni, la fornitura degli impianti delle aziende nonché la costruzione e il miglioramento dei mezzi di produzione, il miglioramento delle condizioni igieniche e delle norme in materia di benessere degli animali, la riduzione dei costi di produzione.

Tra le spese ammissibili figurano segnatamente:

- a) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
- b) l'acquisto o il leasing con patto di acquisto di materiale e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato;
- c) le spese generali connesse ai costi di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti o licenze;

d) le spese per l'adeguamento a norme di base recentemente introdotte in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;

e) l'acquisto di superfici non edificabili il cui costo non superi il 10 % delle spese ammissibili dell'investimento.

L'importo massimo dell'aiuto accordato a una singola impresa non può superare 500 000 EUR.

**Settore economico:** Il complesso delle produzioni agricole.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

ODEADOM  
12 rue Henri Rol-Tanguy  
TSA 60006  
93555 Montreuil Cedex  
FRANCE

**Sito web:**

<http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/09/100924-investissement.pdf>

**Altre informazioni:** Il regime proposto permetterà di proseguire il regime XA 112/08 con uno stanziamento annuale più adatto alle esigenze dei produttori dei dipartimenti d'oltremare.

**Aiuto n.:** XA 180/10.

**Stato membro:** Spagna.

**Regione:** Illes Balears.

**Titolo del regime di aiuto o nome dell'impresa beneficiaria di un aiuto individuale:** Ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad.

**Base giuridica:**

Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca, de 10 de marzo de 2005, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en el sector agrario y pesquero (BOIB nº 43, de 17 de marzo de 2005).

Proyecto de Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se convocan las ayudas para fomentar la producción de productos agrícolas de calidad, correspondientes al año 2010.

**Spesa annua prevista nell'ambito del regime o importo annuo totale concesso all'impresa:** Inizialmente è prevista una spesa annua di 169 386,73 EUR, con la possibilità di aumentare l'importo in questione.

**Intensità massima di aiuti:** L'importo degli aiuti è pari al 70 % delle spese sostenute per le azioni ammissibili. Il massimale della sovvenzione per ciascun beneficiario è stabilito a 50 000,00 EUR.

**Data di applicazione:** A decorrere dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione.

**Durata del regime o dell'aiuto individuale:** L'attuazione delle misure interessate dal regime di aiuti è prevista fino al 31 ottobre 2011.

**Obiettivo dell'aiuto:** La misura è basata sull'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione ed è intesa ad aumentare e consolidare nelle isole Baleari l'elaborazione di prodotti di qualità, al fine di aumentare la competitività e la qualità della produzione agricola primaria.

**Settore economico:** Agricoltura.

**Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto:**

Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA)  
C/ Foners, 10  
07006 Palma  
Illes Balears  
ESPAÑA

**Sito web:**

<https://intranet.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST469ZI79747&id=79747>

**Altre informazioni:** —

---

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

## COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di una concentrazione****(Caso COMP/M.6138 — Banque Privée 1818/Messine Participations/Rothschild Assurance et  
Courtage/Rothschild & CIE Gestion)****Caso ammissibile alla procedura semplificata****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2011/C 60/10)

1. In data 16 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese Banque Privée 1818 (controllata da Groupe BPCE, Francia), Messine Participations, Rothschild Assurance et Courtage e Rothschild & Cie Gestion (controllate da Paris Orléans SA, Francia) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, mediante acquisto e conferimento di azioni, il controllo comune dell'impresa Sélection R (France), previo conferimento a Sélection R della società 1818 Partenaire ad opera di Banque Privée 1818.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Banque Privée 1818: banca privata che opera nella gestione patrimoniale e la cui offerta copre la gestione finanziaria e i settori immobiliare e creditizio. La filiale 1818 Partenaire è la piattaforma di prodotti d'investimento riservata ai consulenti indipendenti in materia di gestione patrimoniale,
- Messine Participations: società costituita dal gruppo Rothschild per ricevere il conferimento totale o parziale delle azioni detenute da Rothschild & Cie Gestion (gestione di attivi) e Rothschild Assurance et Courtage (intermediazione assicurativa) nella società Sélection R,
- Sélection R: distribuzione di prodotti d'investimento tramite consulenti indipendenti in materia di gestione patrimoniale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6138 — Banque Privée 1818/Messine Participations/Rothschild Assurance et Courtage/Rothschild & CIE Gestion, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**  
**(2011/C 60/11)**

1. In data 18 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione le imprese APM Terminals China Company Limited («APMT»), appartenente al gruppo A.P. Møller-Maersk A/S («APMM», Danimarca), PSA China Pte Ltd («PSA China»), appartenente a PSA International Pte Ltd («PSA», Singapore), COSCO Ports (Dalian) Limited («COSCO Dalian»), appartenente al gruppo China Ocean Shipping (Group) Company («COSCO»), e Dalian Port Company (PDA) Limited («DPPC», Cina) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa Dalian Port Container Terminal Co. Ltd («DPCT», Cina) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- APMM: sviluppo e gestione di terminal per container e attività connesse su scala mondiale, trasporto di linea containerizzato, trasporto interno e logistica, rimorchio portuale, petroliere, prospezione e produzione di petrolio e di gas, vendita al dettaglio e trasporto aereo,
- PSA: gestione portuale su scala mondiale,
- COSCO: trasporto marittimo di merci, logistica, costruzione e riparazione di navi, servizi di gestione navi, ingegneria navale, operazioni terminalistiche e servizi finanziari e informatici connessi,
- DPPC: holding del gruppo Dalian Port che opera nella gestione di container, nella gestione di terminal per auto, petrolio e prodotti chimici liquefatti e nei servizi logistici e portuali connessi,
- DPCT: gestione di un terminal per container nel porto di Dalian, Cina.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

**Notifica preventiva di una concentrazione**  
**(Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/C 60/12)

1. In data 18 febbraio 2011 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n.139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Con tale operazione fondi di investimento gestiti o guidati da affiliate di The Blackstone Group LP (denominati collettivamente «Blackstone», USA) acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme di Sofamen XXI, SAU (insieme alle sue controllate, «Mivisa», Spagna), mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Blackstone: gestione alternativa degli attivi e prestazione di servizi di consulenza finanziaria a livello mondiale,

— Mivisa: fabbricazione di contenitori di latta per alimenti.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa, al seguente indirizzo:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
J-70  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---


<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

V    Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2011/C 60/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6138 — Banque Privée 1818/Messine Participations/Rothschild Assurance et Courtage/Rothschild & CIE Gestion) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	21
2011/C 60/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6120 — APMT/PSA/COSCO/DPPC/DPCT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	23
2011/C 60/12	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6128 — Blackstone/Mivisa) <sup>(1)</sup> .....	24



---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

